




N. 6333/2016 R.G.

Avv. ANGELINA DOBBATO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Settimio Mobilio, 59
84127 SALERNO - Tel. 089.798033
a.doddato@alice.it
avvangelinadoddato@pec.ordineforense.salerno.it



Tribunale di Salerno - Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

- Per Maresca Pasqualina, nata a Salerno il 23.01.1958, -cf MRSPQL58A63H703P- ed ivi residente alla Via Fabio Giuseppe n. 5, rappresentata e difesa in forza di procura in calce rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, dall' Avv. Angelina Doddato (cf DDDNLN65B53G192V) presso il cui studio in Salerno alla via Settimio Mobilio n. 59 è elettivamente domiciliata, *che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni presso l'indirizzo pec avvangelinadoddato@pec.ordineforense.salerno.it - ovvero via telefax 089/798033*

Contro

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Salerno, C.so Vittorio Emanuele n. 58, 84123 Salerno;
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del Direttore p.t., con sede in Via Ponte della Maddalena, 55, 80142 Napoli, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Napoli, Via A. Diaz, 11, 80100 Napoli;
- U.S.R. Ambito Territoriale di Salerno, in persona del Direttore p.t., con sede in Via Monticelli, 1, località Fuorni, 84132 Salerno, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Salerno, C.so Vittorio Emanuele n. 58, 84123 Salerno;


e nei confronti

di tutti i controinteressati assunti per l'anno scolastico 2015/2016 nella Fase C del piano straordinario di assunzione coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 per i quali, in ragione dell'elevato numero, sussistendo oggettive difficoltà per il reperimento dei nominativi degli eventuali controinteressati, degli indirizzi e/o quant'altro utile ai fini della notifica nei modi ordinari, si chiede sin d'ora di essere autorizzati ex art 151 cpc alla notifica attraverso la pubblicità ovvero pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, come da istanza in calce.

Premesso che

La ricorrente è stata assunta in data 25.11.2015 con decorrenza giuridica dal 01.09.2016 quale docente di scuola primaria (classe EEEE posto comune) con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal resistente Ministero;

La ricorrente, già dall'anno 2000, era regolarmente inserita nella GAE su posto Comune, posizione 55 con punteggio di 212;



Studio Legale
Avv. Angelina Doddato
Patrocinate in Cassazione

La predetta ha svolto ed ha superato l'anno di prova previsto dalla legge presso l'Istituto Comprensivo "Vicinanza" di Salerno;

La ricorrente presentava regolare domanda di mobilità territoriale- giusta ordinanza del Miur n. 241/2016 - per la scuola primaria per l'anno scolastico 2016/2017 (doc. 1) per la Fase C esprimendo, ai fini del traferimento, la preferenza su posto comune, in via preliminare negli ambiti prescelti e secondo l'ordine ivi indicato;

La domanda veniva regolarmente convalidata dal sistema con attribuzione del punteggio di 60 così distinti: punti 54 per titoli e servizi e punti 6 per ricongiungimento familiare.

La ricorrente indicava quale possibile sede gli ambiti provinciali della regione Campania e prioritariamente gli ambiti ricompresi nella provincia di residenza (Salerno) del proprio nucleo familiare ed in quindicesima posizione la preferenza per l'ambito 02 della Basilicata;

In esito delle operazioni di mobilità, in data 29.07.2016 (doc. 2), la ricorrente riceveva dal Miur una comunicazione nella quale Le si indicava l'ambito territoriale assegnatole ovvero "TOS0000022 regione Toscana" posto comune.

In pari data venivano pubblicati dall'USR Basilicata i bollettini dei movimenti (doc. 3) nei vari ambiti provinciali della regione Basilicata da cui evidenziavasi che numerosi insegnanti con un punteggio notevolmente inferiore a quello della ricorrente avevano ottenuto il trasferimento sull'ambito 02 da Ella scelto quali ad esempio: Bianchini Maria Gerarda 06.02.1968 punti 47- Buono Teresa 23.01.1965 con punti 33 (cfr doc. in fasc.).

Le graduatorie della mobilità sono state redatte attraverso un sistema informatico il cui algoritmo applicato *risulta* sconosciuto ed ha dato luogo a diversi errori nell'attribuzione degli ambiti che si sono ripercosse sulle vite dei docenti e delle loro famiglie, anche a livello economico.

Lo stesso Ministero ha ammesso che qualcosa non ha funzionato ma si è rifiutato di rifare ex novo le operazioni di mobilità, impegnandosi soltanto a rivedere le singole posizioni dei docenti che avessero presentato istanza di conciliazione ex art. 17 co. 2 del CCNL di settore. Ma anche codesta fase, però, si è svolta con criteri criptici ed incomprensibili, come meglio si dirà appresso.

Tornando al caso che ci occupa la ricorrente aveva indicato nella domanda di mobilità gli ambiti secondo un preciso ordine di preferenza.

Il Miur avrebbe dovuto esaminare la preferenza espressa dal docente secondo l'ordine di priorità da ella indicata nella domanda e, pertanto, esso avrebbe dovuto cercare e collocare la ricorrente dapprima sul posto comune nell'ambito 23 (primo ambito prescelto) della provincia di Salerno ed in mancanza procedere alla medesima operazione sull'ambito immediatamente successivo. E così di seguito.

Se così fosse stato la docente Maresca avrebbe trovato, una sicura, collocazione nell'ambito Basilicata 00002, così come espresso in domanda, siccome collocato al 15 ° posto nella graduatoria delle preferenze, ed invece a seguito di un algoritmo, non trasparente e poco chiaro di cui non è dato conoscere i criteri di selezione, si è vista incomprensibilmente, pretermettere, su tale ambito, da docenti con punteggio notevolmente più basso ed essere collocata, invece, sull'ambito TOS0000022, riportato solo al ventiduesimo posto della propria domanda.



Studio Legale
Avv. Angelina Doddato
Patrocinante in Cassazione

Avverso l'esito della mobilità la ricorrente presentava in data 04.08.2016 reclamo (doc.4) con il quale lamentava per l'appunto che molti docenti, con minor punteggio rispetto al suo, avevano ottenuto l'ambito BAS00002 - Regione Basilicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento e pedissequa sua collocazione quantomeno su tale ambito, siccome ad Ella spettante.

E' di tutta evidenza che il Miur avrebbe dovuto esaminare l'ordine di preferenza espresso dalla docente secondo l'ordine di priorità da ella indicata nella domanda ed indi, così collocarla.

Tale istanza non sortiva alcun effetto.

In data 12.08.2016 la ricorrente presentava istanza di conciliazione (doc. 5) ai sensi dell'art. 17 co. 2 del CCNL, nella quale lamentava la collocazione sull'ambito BAS0000002 regione Basilicata, di soggetti con punteggio inferiore al Suo chiedendo, indi, l'annullamento del provvedimento e pedissequa sua collocazione quantomeno su tale ambito, nel rispetto dell'ordine delle preferenze espresso in domanda di mobilità, ovvero di altra provincia, a partire da Salerno, secondo il principio della vicinorietà.

Anche tale istanza non ha avuto, a tutt'oggi, alcuna risposta dagli enti a cui è stata inoltrata.

Solo con circolare 231/2016 (doc. 6), pubblicata via internet ed avente ad oggetto mobilità 2016/2017 - operazioni relative ai tentativi di conciliazione- la ricorrente si avvedeva che molti docenti, con identiche doglianze erano stati convocati. Ciò, se da un lato, evidenzia, di per sé solo, un implicito riconoscimento dell'errore da parte dei resistenti che, in tal modo, hanno cercato di porvi rimedio, dall'altro non si comprende il motivo per il quale la ricorrente sia stata pretermessa dalla convocazione.

Anche sotto tale profilo le scelte ma soprattutto i criteri adottati dal Miur restano un mistero continuando, però, a determinare diseguaglianze ed ingiustizie tra soggetti portatori di medesimi diritti.

E' di tutta evidenza il macroscopico errore in cui è incorso il Miur laddove ha collocato la ricorrente sul posto Comune nell'ambito TOS0000022, posto solo alla posizione 22 delle preferenze, anziché in quello, legittimamente dovuto ovvero l'ambito BAS 00002 posto nella gerarchia delle preferenze nella posizione 15, provvedendo a coprire i posti disponibili, in quest'ultimo ambito, con docenti con punteggio notevolmente inferiore a quello dell'istante.

L'errato criterio adottato dall'algoritmo nelle operazioni di mobilità ha comportato, indubbiamente, l'assegnazione di una sede meno gradita alla ricorrente; Qualora, invece, fosse stato applicato correttamente quanto prescritto Le sarebbe stata assegnata una sede in un altro ambito sicuramente più vicino alla propria residenza.

Solo in mancanza di capienza nell'ambito prescelto per primo si sarebbe dovuti passare alla ricerca nel secondo ambito e così di seguito. Se così fosse stato la docente Maresca avrebbe trovato collocazione nel rispetto dell'ordine di preferenza espresso nella domanda sull'ambito BAS00002 ed invece a seguito di un algoritmo, non trasparente e poco chiaro, si è vista scavalcare, su tale ambito, da docenti con punteggio notevolmente più basso.

Alla stregua di tutto quanto innanzi detto, va dichiarata l'illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento effettuate dal Ministero convenuto e dei criteri a tal uopo

adottati, e conseguentemente disporre il rifacimento di tali operazioni se non altro nei confronti della ricorrente, al fine di tenere conto dell'esatte richieste della stessa.

Viepiù si deduce l'illegittimità della normativa sulla mobilità anche sotto altri profili ed in particolare per violazione dell'art. 3 della Cost.

Si eccepisce, altresì, una illegittima disparità di trattamento tra i docenti interessati dalle operazioni di mobilità 2016/2017 in quanto è stata fatta una distinzione per fasi che non tiene conto del reale punteggio, costituito dai titoli e dagli anni di servizio.

L'art. 108 l. 107/2015 - buona scuola - e l'ordinanza ministeriale 241 del 08.04.2016 hanno generato una mobilità straordinaria degli insegnanti completamente priva di equità e, che, di fatto ha stravolto il previgente sistema di mobilità introducendo una differente procedura di trasferimento a seconda del canale di reclutamento - GAE ovvero GM- ovvero del tempo in cui hanno ottenuto l'incarico a tempo indeterminato.

Si è, quindi, verificata una disparità di trattamento tra docenti in particolar modo nei confronti di coloro che sono stati assunti nella fase C, a loro volta distinti in coloro che erano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, tra cui la ricorrente, ed i vincitori del concorso 2012 inseriti nella cosiddetta graduatoria di merito.

Infatti, mentre per i docenti assunti da GM - concorso 2012- è stata prevista la possibilità di confermare la sede di titolarità su uno degli ambiti della provincia provvisoriamente assegnata, per quelli proveniente da GAE tale possibilità è stata negata dovendo, obbligatoriamente, partecipare alla mobilità sui cento ambiti/ provincia indicati.

Tale disparità di trattamento è assolutamente ingiustificata atteso che il requisito per l'inserimento nella GAE era il superamento di un regolare concorso. Nella fattispecie la ricorrente ne ha superato vari.

Pertanto, incomprensibile appare il motivo per il quale gli idonei del concorso 2012 sono stati trattati in modo più favorevole rispetto agli idonei dei concorsi precedenti consentendo solo ai primi l'assegnazione delle sedi scolastiche nelle provincie di appartenenza mentre gli altri sono stati costretti a trasferirsi a centinaia di chilometri di distanza.

In uno stato di diritto sarebbe stato giusto mettere tutti i docenti, vincitori di un regolare concorso, sullo stesso piano e provvedere alla loro mobilità secondo il punteggio, così come era stato sempre fatto in precedenza.

Pertanto, sia i docenti inseriti nelle graduatorie di Merito a seguito del concorso del 2012, sia quelli inseriti nelle GAE, una volta immessi in ruolo avrebbero avuto diritto ad essere trattati in modo equo e secondo giustizia anche nell'assegnazione della sede.

Ma così non è stato!

Vi è stata una evidente violazione di una norma di legge da parte dell'art. 2 comma 3 del CCNL dell'08.04.2016, contratto che disciplina concretamente le diverse fasi della mobilità ed introduce un illegittimo accantonamento dei posti per gli assunti in Fase C da graduatorie di Merito dal concorso 2012.

Il richiamato comma 108 L. 107/2015 così recita (testualmente) " per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo

Studio Legale

Avv. Angelina Doddato

Patrocinante in Cassazione

indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'art. 399, comma 3, del T.U. di cui al D.Lg.vo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lett. b), assunti ai sensi del comma 98, lett. b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96 lett. b) assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lett. b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale".

Il tenore dell'articolo testè riportato non lascia spazio ad alcun dubbio interpretativo laddove destina, per l'anno 2016/2017, ai fini della mobilità straordinaria, ai docenti di ruolo assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, ivi compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016. Solo *successivamente* - di cui all'inciso che precede - la legge consente il posizionamento nelle graduatorie di mobilità del personale assunto a tempo indeterminato nella fasi b) e c) del piano straordinario di assunzione.

In violazione, però, di quanto disposto dalla legge l'art. 2, comma 3, del CCNL sulla mobilità ha previsto (testualmente) "i docenti immessi in ruolo nelle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzione partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase b) dei movimenti prevista dall'art. 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria".

E' di tutta evidenza come una tale disposizione pattizia sia stata resa ed applicata in totale dispregio con quanto disposto ex lege determinando un illegittimo accantonamento di posti.

Nel caso di specie, difatti, tale disposizione contrattuale ha introdotto una deroga ad una legge primaria *sebbene ciò fosse stato espressamente vietato dal comma 196 della L. 107/2015*.

A tal proposito è d'uopo precisare che l'ART. 1 comma 1 della legge di delega n. 15/2009 - c.d Legge Brunetta- con una disposizione di rango precettivo ha invertito la regola di cui al vecchio testo dell'art. 2 comma 2 D.Lg.vo 165/2001 consentendo alla contrattazione collettiva di apportare una deroga alle fonti unilaterali ma solo ed esclusivamente allorchè sia la stessa legge ad attribuire espressamente tale potere derogatorio alle fonti contrattuali. L'art. 2, comma 2 del T.U.P.I. così recita ".....eventuali disposizioni di legge, regolamenti o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge"

Ma, nel caso che ci occupa alcuna deroga in tal senso è stata prevista dalla L. 107/2015 ma anzi il comma 196 espressamente vieta che la contrattazione collettiva possa, in alcun modo, porre regole modificative di quanto in essa stessa indicato e prescritto, che così ".....sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge".



Studio Legale
Avv. Angelina Doddato
Patrocinante in Cassazione

Appare dunque quantomeno singolare che la contrattazione collettiva abbia potuto introdurre una deroga laddove tale possibilità era espressamente esclusa - oltrechè da norme generali - anche della stessa legge primaria che disciplina i rapporti tra legge e contratto collettivo nello settore scuola.

L' illegittima previsione dell'art. 2 comma 3 del CCNL viola altresì, sotto diversi profili, gli artt. 3, 4, e 97 della Costituzione e per tale ragione va disapplicato ai sensi dell'art. 1418 comma 1 cc, per violazione di norme imperative.

L'accantonamento dei posti operato in virtù di tale deroga - che si ribadisce illegittima - ha sovvertito l'ordine di merito che regola le graduatorie finalizzate ai movimenti per mobilità con l'illogica conseguenza che insegnanti con punteggio bassissimo hanno ottenuto il trasferimento a scapito di quelli con punteggio più alto, proprio come nel caso della ricorrente, con palese violazione del principio di cui all'art. 97 cost. laddove prevede che l'attività della P.A sia improntata ai principi della imparzialità.

In applicazione di tale scellerato criterio la ricorrente, docente con numerosi anni di servizio vincitrice concorsi, numerosi titoli di specializzazione e perfezionamento si è vista, illegittimamente, scavalcare da soggetti immessi in ruolo dal concorso 2012 senza punteggio ovvero priva di alcuna precedente esperienza lavorativa scolastica.

Alla stregua di quanto innanzi è di palmare evidenza anche la violazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Cost. essendosi venuta a creare una disparità di trattamento, tra i docenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità e collocati a seconda della graduatoria di provenienza, GM oppure GAE.

Tale doglianza è stata presa in esame anche dal Tar del Lazio il quale, con ordinanza 4720/2016, ha sospeso l'efficacia dell' OM 241/2016 proprio con riferimento " *alla possibilità per gli idonei al concorso 2012 di partecipare al piano confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria*" ma ciononostante il Miur disattendendo il provvedimento giudiziale ha continuato ad applicare quanto disposto nell'ordinanza. Nel contempo è stata ivi sollevata questione di legittimità costituzionale, il cui esito potrebbe sovvertire tutta la procedura di mobilità.

Essa, invero, avrebbe dovuta essere disapplicata in ragione del provvedimento di sospensione e quindi provvedere all'assegnazione delle sedi sulla scorta del punteggio a ciascuno riconosciuto.

Ed invece , il Miur con il proprio comportamento, in spregio della Carta Costituzionale, ha creato fasce di docenti privilegiati rispetto ad altri in aperta violazione anche del principio del buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

Tutti i docenti assunti con il piano straordinario di cui alla L. 107 fase c) avrebbero dovuto concorrere all'assegnazione delle sedi definitive secondo un unico criterio ovvero quello del punteggio, ed invece, a parità di titoli, coloro che hanno superato il concorso 2012 sono stati preferiti nella scelta della sede, come se il superamento del concorso 2012 potesse costituire un titolo preferenziale rispetto al superamento dei concorsi precedenti.

Di conseguenza, anche alla stregua di quanto innanzi, l'adito tribunale non può non ordinare agli organi competenti di riformulare le graduatorie della mobilità previa esclusione dell'accantonamento dei posti degli assunti nella fase b e c della graduatoria di merito.

Vieppiù la disposta mobilità è illegittima anche sotto altro profilo.

Studio Legale

Avv. Angelina Doddato

Patrocinante in Cassazione



La ricorrente è stata trasferita oltre i cento (100) Km dalla propria residenza senza tener conto dei principi normativi dettati in materia.

Infatti ai sensi di legge - D.L. 90/ 2014 - è previsto che il dipendente non possa essere trasferito oltre ad oltre 50 Km dalla sede di prima assegnazione. Nel caso che ci occupa detto principio è stato violato atteso che la lavoratrice sarà costretta ad un trasferimento coatto, con sradicamento dal proprio territorio e dai propri affetti.

Sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

La sussistenza del requisito del *fumus boni iuris* emerge *ictu oculi* da tutto quanto innanzi argomentato e dedotto.

Per quanto attiene il *periculum in mora* è da evidenziare che la domanda di mobilità della ricorrente è finalizzata al ricongiungimento del proprio nucleo familiare, che prima non è stata mai costretta ad abbandonare, ed in considerazione dell'età, anni 58, si appalesa in tutta evidenza la sua enorme difficoltà agli spostamenti e alla riorganizzazione familiare e sociale in un territorio diverso posto a centinaia di chilometri da quello di appartenenza senza poter contare sul conforto e l'appoggio della famiglia.

La necessità di ottenere il riconoscimento del diritto alla modifica dell'ambito di assegnazione nasce non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio di merito, il diritto della ricorrente verrebbe totalmente ed irrimediabilmente leso dall'imminente inizio dell'anno scolastico, presso una sede diversa da quella a cui avrebbe diritto in applicazione di quanto dedotto innanzi con conseguenziale necessità di dover organizzare una nuova vita lontana dai propri affetti e con grosse problematiche organizzative di natura familiare. Non può sottacersi la mortificazione professionale a cui andrebbe incontro la ricorrente la quale nelle more di un giudizio ordinario rischierebbe di avviare l'anno scolastico con tutte le attività a queste propeedeutiche per poi vedersi trasferire altrove.

Vieppiù si deduce come il presente ricorso sia stato presentando solo in data odierna avendo la ricorrente riposto enorme fiducia in un tentativo di conciliazione a cui non è stato dato alcuna risposta, avendo, invero, appreso, solo dalla pubblicazione del bollettino, in data 29.08.2016, i nominativi degli ammessi, ed indi della sua esclusione senza alcuna motivazione.

All'uopo in data 30.08.2016 si inoltrava richiesta (doc. 7) di accesso agli atti, trasmessa a mezzo pec (doc. 8) al fine di conoscere la motivazione della propria esclusione. Ma a tutt'oggi alcunchè le è stato comunicato.

Alla stregua di tutto quanto innanzi si ravvisa la necessità di un provvedimento cautelare anticipatorio, ed anche ed eventualmente inaudita altera parte, che anticipi gli effetti del provvedimento da emettersi nel giudizio ordinario le cui lungaggini potrebbe avere effetti molti gravi sia sulla famiglia e nella vita della ricorrente.

Tanto premesso la ricorrente Maresca Pasqualina, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,



CHIEDE

Accogliersi, disattesa ogni avversa istanza, le seguenti

Conclusioni

accertata e dichiarata l'esistenza del *fumus boni iuris e del periculum in mora*

In via preliminare, anche inaudita altera parte, sospendere il provvedimento di trasferimento della ricorrente presso l'ambito TOS00000022 regione Toscana nelle more della fissazione dell'udienza di comparizione in quanto illegittimo per tutto quanto innanzi dedotto ivi compreso la violazione delle gerarchia delle fonti del diritto;

nel merito

- 1) Accertare e dichiarare l'illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento così come effettuate dal Ministero convenuto e dei criteri a tal uopo adottati disponendo il rifacimento di tali operazioni e /o disapplicandone gli effetti se non altro nei confronti della ricorrente al fine di ottenere la collocazione sull'ambito BAS00002 REGIONE BASILICATA, siccome più utilmente posizionata nell'ordine delle preferenze espresse nella domanda di mobilità rispetto alla sede TOS00000022, così come assegnatale ;
- 2) Accertare e dichiarare che sull'ambito BAS00002 REGIONE BASILICATA sono stati collocati Docenti con punteggio notevolmente inferiore a quello della ricorrente , e per l'effetto
- 3) Ordinare alle amministrazione resistenti di procedere all'assegnazione della ricorrente alla sede definitiva sull'ambito BAS00002 REGIONE BASILICATA espresso in domanda ovvero per altra provincia, secondo il principio della vicinorietà a partire dalla Provincia di Salerno, ed in ogni caso emettere ogni e più idoneo provvedimento volto ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di merito

In via istruttoria

ordinarsi ex art. 210 c.p.c. all'amministrazione competente l'esibizione del fascicolo personale della ricorrente, nonché stante il palese malfunzionamento dell'algoritmo in ragione del quale sono stati effettuati i trasferimenti per mobilità, si chiede farsi ordine all'amministrazione resistente di provvedere alla esibizione delle modalità e dei criteri di funzionamento dello stesso.

Si fa sin d'ora presente che la causa di merito verterà sull'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento sull'ambito BAS00002 REGIONE BASILICATA in uno al risarcimento danni patiti e patendi a causa dell'illegittimo trasferimento.

S.J.

Vinte le spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 9 L 488/99 e successive modifiche si dichiara che il valore della presente controversia è di valore indeterminabile ma esente da contributo

siccome la situazione economica del ricorrente, come da dichiarazione che allegasi (doc.9), è inferiore ad euro 34.585,23 (DM.01.04.2014).

Si depositano unitamente al presente ricorso i documenti come da indice.

Salerno, lì, (data deposito)

Avv. Angelina Doddato

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Ai sensi dell'art.151 c.p.c. si chiede all'Ill.mo Giudice adito di autorizzare la notifica nei modi più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto l'errata attribuzione di ambito territoriale a seguito di mobilità straordinaria.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti inseriti nei diversi bollettini a cui sono stati accantonati i posti in ragione dell'art.2 comma 3 del CCNL e che sono potenziali controinteressati, ossia tutti i docenti (parecchie centinaia) che sarebbero scavalcati dalla ricorrente a seguito dell'accoglimento del ricorso.

Sussistono, pertanto, oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e la notifica nei modi ordinari risulterebbe di fatto impossibile per la ricorrente, non soltanto per l'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che svilirebbe l'invocata tutela cautelare.

Su tale rilievo il Tar del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso sul sito del ramo dell'amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.

Parimenti, anche i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in procedimenti analoghi al presente, aditi, hanno autorizzato la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Miur e dell'Ufficio Regionale e territoriale di riferimento.

Per quanto sopra si chiede che codesto Tribunale Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ex art. 441 e 669 sexies e 700 c.p.c., ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla pubblicazione per pubblici proclami, quanto ai potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione delle udienze sul sito Internet del M.I.U.R. e della Direzione Regionale per la Campania.

Salerno lì, (data deposito)

Avv. Angelina Doddato



Studio Legale
Avv. Angelina Doddato
Patrocinante in Cassazione

Mandato ad litem

Io sottoscritta Maresca Pasqualina, nata a Salerno il 23.01.1958 (cf **MRSPQL58A63H703P**) ed ivi residente alla via Giuseppe Fabio n. 5, nomino e costituisco Mio procuratore e difensore, l'Avv. Angelina Doddato (cf **DDDNLN65B53G192V**) del foro di Salerno per l'incardinazione, innanzi il Tribunale di Salerno - Sez. Lavoro- del presente ricorso contro il Miur, nonché in tutti gli stati e gradi del presente giudizio ivi compresi quelli di impugnazione, riassunzione, esecuzione ed opposizione, nonché di richiederne la sospensione, conferendovi tutte le facoltà di legge ivi comprese quelle di estendere il contraddittorio, di deferire giuramenti e interPELLI, di desistere, di rilasciare quietanze.-----

Autorizzo ex art. 7 e 13 D. Lgs. n. 196/03 il trattamento dei miei dati qualificati personali dalla citata normativa nei limiti e per le finalità precisate nella stessa informativa di cui ai richiamati articoli.----


Dichiaro altresì di essere stato informato prima di sottoscrivere il presente mandato: 1) della possibilità di avvalermi del procedimento di mediazione 2) della circostanza che gli atti, i documenti o i provvedimenti inerenti sono esenti dall' imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsivoglia natura 3) dell'esenzione dall' imposta di registro per il verbale di accordo entro il limite di valore di €. 50.000,00, 4) dell'ammontare delle indennità spettanti per legge agli organismi pubblici deputati alla conciliazione in uno ai criteri di calcolo delle stesse e 5) delle riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione sia condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Eleggo domicilio c/o il Vs studio sito in Salerno alla via Settimio Mobilio n. 59, nonché telematicamente presso il Vs indirizzo PEC avvangelinadoddato@pec.ordineforense.salerno.it presso cui dichiaro di voler ricevere ogni comunicazione inerente il presente procedimento.-----


Salerno li, 30.08.2016

Maresca Pasqualina
Pasqualina Maresca
E' Tale

Avv. Angelina Doddato
Angelina Doddato



TRIBUNALE DI SALERNO E' copia conforme all'originale	
Salerno	- 8 NOV. 2016
L'Assistente Giudiziario <i>Catia Vastore</i>	





TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

R.G. 6333 /2016

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso che precede;
Visti ed applicati gli artt. 700, 669 c.p.c.;
Ritenuta la propria competenza;

FISSA

L'udienza di discussione della causa per il giorno 7.11.2016 alle ore 12.00

DISPONE

Che ricorso e decreto vengano notificati, a cura della parte ricorrente, entro il 25 ottobre 2016

Autorizza la notifica del ricorso e del presente decreto ai sensi degli artt. 441 e 669 sexies c.p.c attraverso la pubblicazione sul sito del Miur e cn le modalità richieste comunque in ricorso- p. 9.

Salerno, 27/09/2016

L'Assistente Giudiziario

Il Giudice del Lavoro

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto avv. Angelina Doddato (c.f. DDDNLN65B53G192V), con studio in Salerno alla Via Settimio Mobilio n. 59, ai sensi dell'art. 16bis, comma 9bis, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n. 90/2014, attesto la conformità dell'antescritto decreto, depositato il 28.09.2016, del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro -, dr.ssa Musella Irma, che è copia analogica (cartacea) del corrispondente provvedimento in formato digitale estratto dal fascicolo informatico n. 6333/2016 R.G. del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro.
Salerno li, 08.11.2016

Avv. Angelina Doddato

Studio Legale
Avv. Angelina Doddato
Patrocinante in Cassazione

RG. 6333/2016

Tribunale di Salerno - Giudice del Lavoro
ISTANZA DI ANTICIPAZIONE DI UDIENZA

- per **MARESCA Pasqualina**, rappresentata e difesa in forza di procura in calce al ricorso, come in atti, dall' Avv. Angelina Doddato presso il cui studio in Salerno alla via Settimio Mobilio n. 59 è elettivamente domiciliata, *che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni presso l'indirizzo pec avvangelinadoddato@pec.ordineforense.salerno.it ovvero via fax [089/798033](tel:089798033)*

Contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t.;
- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del Direttore p.t.;
- **U.S.R. Ambito Territoriale di Salerno**, in persona del Direttore p.t.;

e nei confronti

di tutti i **controinteressati** assunti per l'anno scolastico 2015/2016 nella **Fase C** del piano straordinario di assunzione coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017;

Oggetto:

Autorità Giudiziaria:

Udienza:

Art. 700 cpc

Dott.ssa Musella Irma

27.02.2017

PREMESSO

- 1) che, la sig.ra Maresca Pasqualina depositava, innanzi l'intestata Giustizia, ricorso ex art 700 cpc nel quale lamentava di essere stata assegnata all' ambito TOS0000022 - sede Prato- anziché all'ambito BAS00002 REGIONE BASILICATA, sebbene, quest'ultimo, più utilmente posizionato nell'ordine delle preferenze espresse nella domanda di mobilità e nel quale erano stati collocati Docenti con punteggio notevolmente inferiore a quello della ricorrente, e per l'effetto chiedeva ordinarsi alle amministrazione resistenti di procedere alla Sua assegnazione alla sede definitiva sull'ambito BAS00002 REGIONE BASILICATA espresso in domanda ovvero per altra provincia, secondo il principio della vicinorietà a partire dalla Provincia di Salerno, ed in ogni caso emettere ogni e più idoneo provvedimento volto ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di merito;
- 2) che, con decreto reso in data 28.09.2016 veniva fissata l'udienza del 07.11.2016 per la discussione con termine per la notifica alle controparti fino al 25.10.2016 ed autorizzazione alla notifica, entro il medesimo termine, per tutti i controinteressati ai



Studio Legale
Avv. Angelina Doddato
Patrocinante in Cassazione

sensi e per l'effetto dell'art. art 151 cpc mediante pubblicazione sul sito del Miur e/o comunque con le modalità richieste in ricorso;

- 3) che, in data 10.10.2016 veniva comunicato il differimento di ufficio della prima udienza di discussione, già calendarizzata per il giorno 07.11.2016, al 27.02.2017;
- 4) che, in considerazione della tipologia dell'azione incardinata (art. 700 cpc) stante gli interessi sottoposti alla sua richiesta ed in considerazione dell'oggetto della domanda, il differimento del suddetto procedimento alla data del 27.02.2017, in prima udienza, non potrebbe che ulteriormente frustrare le legittime aspettative della ricorrente vanificandosi, nel contempo, anche gli effetti propri dell'istanza cautelare sì come proposta con l'atto introduttivo.

Tanto premesso la sig.ra Maresca Pasqualina, ut sopra rappresentata, difesa e domiciliata stante le motivazioni di cui in premessa nonché per tutto quanto già dedotto nel ricorso introduttivo

FA ISTANZA

acchè l'Ecc.mo Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro- voglia, in considerazione degli effettivi motivi di urgenza che contraddistinguono il caso di specie e compatibilmente con le esigenze di ruolo, DISPORRE L'ANTICIPAZIONE dell'udienza di COMPARIZIONE PERSONALE delle PARTI già fissata per il giorno 27 Febbraio 2017 ad altra data più ravvicinata, con indicazione, previa rimessione in termini, della data entro cui effettuare la notifica alle controparti nonché l'autorizzazione, quanto ai potenziali controinteressati, alla pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione dell'udienza sul sito Internet del M.I.U.R e/o così come ivi richiesto.

Salerno lì, (18.10.2016)

Avv. Angelina Doddato

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto avv. Angelina Doddato (c.f. DDDNLN65B53G192V), con studio in Salerno alla Via Settimio Mobilio n. 59, ai sensi dell'art. 16bis, comma 9bis, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n. 90/2014, attesto la conformità dell'antescritta istanza di anticipazione di udienza, che si compone di n. 2 pagine, depositato il 18.10.2016 innanzi il Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro -, dr.ssa Musella Irma, che è copia analogica (cartacea) del corrispondente istanza in formato digitale estratto dal fascicolo informatico n. 6333/2016 R.G. del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro.
Salerno lì, 08.11.2016

Avv. Angelina Doddato

R.G. n. 6333/2016

Tribunale Ordinario di Salerno

Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso;

visti ed applicati gli artt. 700 e 669 c.p.c.;

Ritenuta la propria competenza;

FISSA

L'udienza di discussione della causa per il giorno 28.11.2016 ore 11,30

DISPONE

Che ricorso e decreto vengano notificati a cura di parte ricorrente entro il 15.11.2016

Il presente decreto sostituisce quello emesso precedentemente che aveva fissato l'udienza il 7.11.2016

Salerno, 18/10/2016

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto avv. Angelina Doddato (c.f. DDDNLN65B53G192V), con studio in Salerno alla Via Settimio Mobilio n. 59, ai sensi dell'art. 16bis, comma 9bis, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n. 90/2014, attesto la conformità dell'antescritto decreto, depositato il 19.10.2016, del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro -, dr.ssa Musella Irma, che è copia analogica (cartacea) del corrispondente provvedimento in formato digitale estratto dal fascicolo informatico n. 6333/2016 R.G. del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro.

Salerno lì, 08.11.2016

Avv. Angelina Doddato